



Copia

COMUNE DI SAN PIETRO AL TANAGRO
Provincia di Salerno

AREA FINANZIARIA

Determinazione
Numero 26 Del 19/12/2022

Registro Generale
Numero 340 Del 19/12/2022

OGGETTO:	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022
-----------------	--

L'anno duemilaventidue del mese di dicembre il giorno diciannove nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA

Premesso che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto responsabile di posizione organizzativa ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi;

Dato Atto che il responsabile del procedimento non ha rilevato né segnalato alcuna ipotesi, anche potenziale, di conflitto di interessi;

Visto il CCNL 21/5/2018 del personale del comparto Funzioni Locali ed in particolare l'articolo 67 del medesimo che disciplina la costituzione del "Fondo risorse decentrate", destinato allo sviluppo delle risorse umane ed alla produttività.

Dato atto nello specifico che l'art. 67 succitato prescrive il metodo di calcolo del "Fondo risorse decentrate" destinato all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, a partire da un importo unico consolidato di tutte le risorse stabili relative all'anno 2017.

Considerato:

- che la disciplina dell'art. 67 CCNL 21/5/2018 distingue le risorse decentrate in due categorie: la prima (comma 2) ricomprende tutte le fonti che incrementano stabilmente l'importo del fondo unico di cui al comma 1, la seconda (comma 3), ricomprende tutte le fonti mediante le quali il Fondo può essere alimentabile annualmente con importi variabili di anno in anno;

- che in particolare il primo comma dell'art. 67 indica che l'importo unico consolidato delle risorse decentrate stabili, come certificate dal collegio dei revisori nel 2017, è da confermare con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

Rilevato pertanto che si rende necessario approvare il Fondo risorse decentrate per l'anno 2022, dando atto che le risorse così determinate si riferiscono esclusivamente alle voci indicate dall'art. 67 del C.C.N.L. del 21/5/2018, che non sono soggette a valutazioni discrezionali da parte dell'Amministrazione.

Visto il comma 7 del medesimo art. 67, ai sensi del quale *“la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017”*;

Dato atto che l'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 dispone che, nelle more di quanto previsto dal comma 1 della medesima disposizione (percorso di omogeneizzazione dei trattamenti retributivi dei dipendenti pubblici), a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

Dato atto che le risposte fornite dalle Sezioni regionali Puglia e Lombardia della Corte dei conti sono di segno diametralmente opposto: per la sezione lombarda gli aumenti del fondo per il salario accessorio previsti dall'art. 67 comma 2, lett a) e b), sono al di fuori del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, mentre per la sezione pugliese tali aumenti rientrerebbero nel limite normativo;

Vista la dichiarazione congiunta n.5 al CCNL 21.05.2018 che espressamente recita *“In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti.”*

Visto l'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 che recita *“(…)Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”*

Rilevato che :

- con determinazione n. 31 del 09/11/2021 è stato costituito il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2021 secondo i criteri previsti dall'art. 67 del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21.5.2018;
- che dalla data del 01/01/2022 fino alla data del 31/08/2022 un dipendente appartenente alla categoria C posizione economica C6 è stato assegnato in regime di convenzione (Comando) presso il comune di Polla, la cui retribuzione appartenente alla categoria è stata regolarmente versata al comune, e successivamente a far data del 01/09/2022 il predetto dipendente è transitato stabilmente nella dotazione del comune di Polla;
- che occorre procedere alla rideterminazione del fondo salario accessorio in funzione alle retrocessioni dei ratei delle risorse pervenute dal comune di Polla costi PEO e comparto del dipendente sopra indicato;
- che in relazione ai costi consolidati per il personale in servizio dal 01/01/2022 il costo riguardante la parte stabile riconosciuta mensilmente mediante le relative retribuzioni afferiscono a n.6 dipendenti a tempo indeterminato full-time differenziate in relazione alla categoria economica di appartenenza caratterizzate da n.3 unità appartenenti rispettivamente alle fasce categoria C: (n.1 Cat. C6, n.1 C5, n.1 C2), e n.3 appartenenti alla categoria B così distinte: (n.3 B8 ingresso giuridico categoria B3 n.1 collaboratore amministrativo ed n.2 autisti operati specializzati).
- Il costo relativo alle progressioni economiche orizzontali da imputare a carico del fondo salario accessorio per l'anno 2022 è pari ad € **13.863,16** mentre il costo relativo all'indennità di comparto è pari ad € **3.063,96** fermo ogni altri oneri imputati a carico del bilancio;

Tenuto conto che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui esposti.

Visto il vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi";

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni.

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa, di determinare il Fondo risorse decentrate per l'anno 2022, in applicazione del CCNL 21/5/2018 come da prospetto che segue:

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022

Fonte	Descrizione	Valore
RISORSE STABILI		
Art. 67 comma 1	Importo unico consolidato anno 2017 - al netto P.O. per enti con dirigenza	23.849,48
Art. 67 comma 2 lett. a)	Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015 - DAL 2019	665,60
Art. 67 comma 2 lett. b)	Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018	700,70
Art. 67 comma 2 lett. c)	Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato l'anno precedente	-
Art. 67 comma 2 lett. d)	Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001	-
Art. 67 comma 2 lett. e)	Incremento per processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale	-
Art. 67 comma 2 lett. f)	solo per Regioni	-
Art. 67 comma 2 lett. g)	Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario	-
Art. 67 comma 2 lett. h)	Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica	-
	TOTALE RISORSE STABILI	25.215,78

INCREMENTI VARIABILI

Art. 67 comma 3 lett. a)	Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi	-
Art. 67 comma 3 lett. a)	Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi riferiti ad attività ordinariamente rese prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010. (soggetti a limite)	
Art. 67 comma 3 lett. b)	Piani di razionalizzazione	
Art. 67 comma 3 lett. c)	Risorse da specifiche disposizioni di legge NON soggette a limite (funzioni tecniche successive al 1/1/2018, avvocatura, ecc.)	
Art. 67 comma 3 lett. c)	Risorse da specifiche disposizioni di legge soggette a limite (funzioni tecniche precedenti al 1/1/2018, ICI.)	
Art. 67 comma 3 lett. d)	Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente	
Art. 67 comma 3 lett. e)	Risparmi da utilizzo straordinari	
Art. 67 comma 3 lett. f)	Rimborso spese notificazione atti dell'amministrazione finanziaria	
Art. 67 comma 3 lett. g)	Personale case da gioco	
Art. 67 comma 3 lett. h)	Incremento max 1,2% monte salari 1997	
Art. 67 comma 3 lett. i)	Incremento per obiettivi del Piano performance	
Art. 67 comma 3 lett. j)	incremento risorse a seguito di sperimentazione ex art. 23 co. 4 D.Lgs 75/2017	
Art. 67 comma 3 lett. k)	Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di delega di funzioni	
Art. 68 comma 1	Residui anni precedenti di risorse stabili	
	TOTALE INCREMENTI VARIABILI	-

TOTALE	25.215,78
TOTALE RISORSE SOGGETTE A LIMITE	23.849,48
LIMITE FONDO 2016	23.849,48
EVENTUALE RIDUZIONE PER SUPERAMENTO 2016*	-
TOTALE FONDO 2022	25.215,78

1. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs 75/2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale come costituito dal presente atto, non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.
2. Di dare atto che la costituzione del Fondo per l'anno 2022 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti anche alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
3. Di dare atto che le somme relative agli istituti contrattuali, di natura fondamentale e continuativa sono già stanziati nei rispettivi capitoli di bilancio e così quantificate presuntivamente:

Progressioni economiche orizzontali **€ 13.863,16**

Indennità di comparto **€ 3.063,96**

Parte stabile da contrattare **€ 8.288,66**

4. Di dare atto che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2022 trova copertura sugli appositi capitoli allocati alla missione 01.11.1.01-01.11.1.02 del Bilancio 2020/2022, annualità 2022, ed afferenti la spesa del personale e che quindi tali risorse sono stanziati e parzialmente impegnate nel suddetto, precisando che alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2022 entro il 31 dicembre del corrente anno, l'obbligazione giuridica risulterà perfezionata ai fini dell'esigibilità della spesa e con conseguente attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente per le risorse stanziati e non impegnate nell'esercizio 2022.
5. Di trasmettere copia della presente al Revisore dei Conti, alle OO.SS e alle RSU aziendali.

6. Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione del fondo per l'anno 2022 sul sito istituzionale dell'ente nella sezione trasparenza — personale —contrattazione integrativa, a sensi dell'art. 21, c. 2, del d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii..

Il Responsabile del Procedimento

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to: RAG. MARIA EMANUELA ARMAGNO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sant Pietro al Tanagro, Lì 19/12/2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

F.to: Rag. Maria Emanuela ARMAGNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene pubblicato sul sito internet www.comune.sanpietroaltanagro.sa.it il 19-dic-2022

Sant Pietro al Tanagro, lì 19-dic-2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to: Rag. Maria Emanuela ARMAGNO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

San Pietro al Tanagro, **19-dic-2022**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Rag. Maria Emanuela ARMAGNO